



comune di Mira
città d'arte
Città Metropolitana di Venezia
REGIONE VENETO

**PROGETTO CITTA' SICURA:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA' COMUNALE:**

- via Ca' Rubaldi
- via delle Belle o Cento Gombine
- via Emilia
- via Lombardia

committente: **COMUNE DI MIRA**

oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO**

elaborato n°:

07 **SCHEMA DI CONTRATTO**

R.U.P. : arch.Gabriele Bertaggia

data:

progettista:

Timbro e Firma:

Settembre 2018

Arch.Giovanni Marcato

Architetto Giovanni Marcato

via Ghebba n.67/e/8 - 30034- Mira -VE-
tel. 041.5630816 e-mail arch.g.marcato@gmail.com



COMUNE DI MIRA
- Città Metropolitana di Venezia -
REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo in misura
forfettaria di cui all'art. 1,
comma 1-bis, della tariffa
allegata al D.P.R. n.
642/1972

**OGGETTO: CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE Via Cà Rubaldi, Via
delle Belle o Cento Gombine, Via Emilia, Via Lombardia. PROGETTO
CITTA’ SICURA. CUP: C67H18000100004, CIG:**

Rep. n.

L’anno 20.... (.....) addì (.....) del mese di nella
residenza comunale di Mira.

Avanti a me dott. Guido Piras in qualità di Segretario Generale della
Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e
Spinea, giusta la convenzione sottoscritta in data 28/11/17 tra i Comuni di
Mira e Spinea (VE) per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale ed il decreto del Sindaco n. 121 del 07.12.2017 di nomina del
titolare della suddetta Segreteria, e, come tale, ufficiale rogante del Comune
di Mira, avvalendomi di quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs 267/2000, si
sono personalmente costituiti i signori:

- **Arch. Cinzia Pasin**, nata a San Bonifacio (VR) il 19.11.1968, domiciliata
per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture del Comune
di Mira, con sede a Mira (VE) in Piazza IX Martiri n. 3 (c.f. del Comune:
00368570271), e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in esecuzione del Decreto

del Sindaco n. 100 del 20/10/2017, concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico dirigenziale.

Dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore":

- **Sig.**....., nato a (....) il .../.../....., residente (....) in Via n., C.F., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
.....

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. in data .../.../....., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato Progetto Città Sicura: manutenzione straordinaria viabilità comunale delle vie Ca' Rubaldi, dell Belle o Cento Gombine, Emilia e Lombardia, per un importo complessivo di € 200.000,00 (Duecentomila/00) di cui € (.....) per lavori, inclusi € (.....) per oneri della sicurezza, ed € (.....) per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con avanzo di bilancio (C.d.S.);

- che con determinazione a contrattare n. dell'.../.../..... è stata indetta la procedura di gara da esperirsi mediante procedura negoziata

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono stati approvati gli atti di gara;

- che, a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore della ditta , che ha offerto un ribasso del% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo dichiarato di € (.....), oltre ad € (.....) per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € (.....) IVA esclusa;

- che con determinazione n. del .../.../....., esecutiva il .../.../....., è stata disposta l'aggiudicazione alla dittacon sede a (.....) in n., c.f. e P.IVA e si è proceduto all'impegno di spesa di € (.....) IVA ed oneri per la sicurezza compresi a favore della ditta aggiudicataria;

- che con nota prot. del .../.../....., a firma del Responsabile del Procedimento arch. Gabriele Bertaggia, si è preso atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della predetta ditta, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rendendo quindi efficace la suindicata aggiudicazione;

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato divoler/non voler..... procedere al subappalto;

- che, essendo l'importo dell'appalto superiore a € 150.000,00, risulta necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;
 - che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
 - che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (limitatamente agli articoli ancora in vigore), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi C.S.A.) parte amministrativa e tecnica;
- la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. del/...../..... (aggiudicazione);
- l'elenco dei prezzi unitari;
- le relazioni di progetto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016;
- il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;

- le polizze di garanzia di cui agli artt. 13 e 14;

E' materialmente allegato al presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. I restanti documenti sopra menzionati, che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

Il Comune di Mira affida alla dittacon sede a (....) in Via n., c.f. e P.IVA l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € (.....) per lavori, oltre ad € (.....) per oneri per la sicurezza per un totale di € (.....) oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura come previsto dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto-parte amministrativa.

ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Come previsto dall'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto-parte amministrativa, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Appaltatore, è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del Codice Civile.

Come previsto dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto-parte amministrativa, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera stabilita nella misura dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti. Tali penali trovano applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto-parte amministrativa ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera"), la Stazione Appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 1 del richiamato art.17.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto sopra

riportato non puo' superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in materia di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti da C.G.A., dal C.S.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette imprese;
- consegnare oggetti ed opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei

lavori;

- non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;

- garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e ad ogni ordine della D.L.;

- assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;

- provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché, su richiesta scritta della D.L. previa autorizzazione del R.U.P.

- curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta;

- redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione ed al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore,

l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e, qualora la stessa non sia immediatamente definita, in attesa dell'accertamento definitivo, nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (se individuato), tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro ed un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, la Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente, o dipendente di ditta in subappalto, o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero ad inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale

presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteggerà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la Stazione Appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa, sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito dei lavori, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 8 – Danni da forza maggiore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Pertanto l'Appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi l'Amministrazione ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 (cinque) giorni da quello

dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore, per l'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisoriale, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all'Appaltatore solamente nei limiti del 5% (cinque per cento) dell'importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare d'aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 9 – Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:

-
-;
-

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto e quelli a saldo saranno effettuati secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 26 e dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto-parte amministrativa. Il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 21 saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, comma 18 D.Lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma del D.M. 49/2018 e s. m. ed i.. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall'Appaltatore la garanzia di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, il termine di trenta giorni per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del

maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di svolgimento delle operazioni necessarie al certificato di regolare esecuzione vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative ad interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla Stazione Appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa l'Appaltatore, con dichiarazione acquisita agli atti al Protocollo Generale n. del/...../....., ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN-presso-Filiale di (.....).

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il sig.,
codice fiscale

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ARTICOLO 12 - Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le operazioni necessarie al certificato di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123) dell'importo di € (.....)
mediante polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n.
..... emessa da
.....in data .../.../.....

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli

sarà fissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. L'estinzione dell'ammontare residuo della garanzia avviene secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione n. emessa dain data .../.../....., prevista dall'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e conforme a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.

La suddetta polizza garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata di € (.....) suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

- 1. Opere pari a €(.....);**
- 2. Opere preesistenti pari a €**

(.....);

3. costi di demolizione e di sgombero : €

(.....);

- assicura altresì la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € (.....) per sinistro.

L'appaltatore si impegna a trasmettere la quietanza di pagamento in relazione alla polizza di cui al presente articolo.

ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Venezia.

ARTICOLO 16 – Risoluzione e diritto di recesso

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 53 del C.S.A.-parte amministrativa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4 ter, e dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Al recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 17 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazionale Appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del Protocollo di legalità:

- trasporto di materiali a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba

essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del Protocollo di legalità, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartire dalla Prefettura.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi giornalmente presenti in

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere; si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa aggiudicatrice si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al contratto di subappalto. La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore

delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319- bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346- bis C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P.

ARTICOLO 18 – Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà messa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del C.C.

L'Appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate ed a quantificarle in modo corretto.

Come previsto dall'art.9 del D.M. 49/2018 e s. m. i. e da art. 49 bis del C.S.A., ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 191 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; nel caso in cui in seguito all'iscrizione delle riserve l'importo dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 19 – Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013.

ARTICOLO 20 – Osservanza di altre disposizioni.

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

ARTICOLO 21 - Elezione di domicilio.

Ai sensi dell'art. 2 del C.G.A., l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale sita in (....) in Vian..... nonchè presso il Comune di Mira, Settore LL.PP. e Infrastrutture.

ARTICOLO 22 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A.

L'imposta di bollo viene assolta in forma virtuale giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Venezia n. 29859 del 18/03/2013.

Si dà atto che l'Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto. (imposta di bollo, di registrazione, di segreteria-rogito).

ARTICOLO 23 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, anche a mezzo di procedure informatiche.

Il titolare del trattamento dati per l'affidatario è il signor, come da dichiarazione acquisita agli atti al Protocollo Generale n. del .../.../.....

ARTICOLO 24 – Norma di rinvio.

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei relativi decreti attuativi e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Del presente atto, formato da n. 30 (trenta) pagine a video, ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime.

In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.